



Città di Segrate

MODULISTICA

P07

MD03

Rev.2del
04/11/2013

Direzione Territorio e Sviluppo Economico
Sezione Governo del Patrimonio

"Affidamento servizio di reception Centro Civico Giuseppe Verdi – 1 aprile 2018/31 marzo 2019"
CIG: 73047549B0

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

Parte I - Prestazioni Oggetto del Contratto	
Art. 1 - Oggetto del contratto	Pag. 3
Art. 2 - Durata del contratto e importo a base d'asta	Pag. 3
Art. 3 – Attività oggetto del servizio	Pag. 3
Art. 4 – Orari di svolgimento del servizio - Chiusure	Pag. 4
Art. 5 – Prestazioni di carattere straordinario	Pag. 5
Art. 6 - Obblighi dell'Aggiudicatario	Pag. 5
Art. 7 – Rispetto della segretezza e della riservatezza	Pag. 5

Parte II - Clausole Generali	
Art. 1 - Condizioni di esecuzione del servizio	Pag. 7
Art. 2 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	Pag. 7
Art. 3 - Garanzia Definitiva	Pag. 7
Art. 4 - Condizioni Generali di contratto	Pag. 8
Art. 5 - Sospensione	Pag. 8
Art. 6 - Suppappalto	Pag. 8
Art. 7 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	Pag. 8
Art. 8 - Responsabilità	Pag. 8
Art. 9 - Personale	Pag. 8
Art. 10 - Fallimento del concessionario o morte del titolare	Pag. 9
Art.11- Fatturazione e pagamenti	Pag. 10
Art. 12 - Vigilanza e Controlli	Pag. 11
Art. 13 - Penalità	Pag. 11
Art. 14 - Esecuzione in Danno	Pag. 11
Art. 15 - Verifica di Conformità	Pag. 11
Art. 16 - Risoluzione del Contratto	Pag. 11
Art. 17 - Recesso	Pag. 12
Art. 18 - Foro competente	Pag. 12
Art. 19 - Rinvio a norme di Diritto Vigenti	Pag. 12
Art. 20 - Stipulazione Contratto – Spese, Imposte e Tasse	Pag. 13
Art. 21 - Trattamento dei dati personali	Pag. 13

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente contratto la gestione del seguente servizio:

- o **CENTRO CIVICO GIUSEPPE VERDI:** servizio di reception, controllo accessi e altri servizi complementari successivamente indicati.

Il Centro è l'insediamento di attività di interesse pubblico destinate alla cultura, al tempo libero e alla promozione sociale oltre ad essere la sede della Biblioteca comunale.

Ha una superficie di circa 3.300 mq. complessiva ed è distribuita su tre piani:

Piano terra

1. Reception
2. Sala studenti
3. Aree assegnate in concessione ad Associazioni no-profit
4. Centro Civico aperto al pubblico composto da più sale

Piano primo

1. Biblioteca

Piano secondo

1. Auditorium
2. sala regia
3. Foyer - adiacente auditorium
4. camerino
5. n° 9 Aule insonorizzate
6. una sala polifunzionale

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto avrà la **durata di** dodici mesi – dall'attivazione del servizio e cioè dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori 12 mesi e cioè dal 1 Aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'appaltatore abbia nulla da pretendere

L'importo complessivo posto a base d'asta soggetto a ribasso viene determinato come segue:

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (IVA esclusa)</i>	<i>%</i>
Realizzazione servizio di Reception e assistenza per impianto audio/luci/proiettore (per un massimo di 40 ore nell'arco dell'anno)	€ 26.639,30	100
<i>Importo complessivo dell'appalto (12 mesi) Base d'asta al ribasso</i>	€ 26.639,30	
<i>Importo dell'eventuale periodo di rinnovo pari a 12 mesi, (a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 26.639,30	
<i>Importo massimo del servizio, incluso eventuale rinnovo</i>	€ 53.278,60	

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

ART. 3 – ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

Per gestione del servizio di portierato/reception si intendono tutte quelle attività svolte da personale non armato, per cui non è richiesta la qualifica di guardia giurata.

Il servizio comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

1. l'apertura e la chiusura della struttura secondo gli orari indicati al successivo art. 4;
2. l'apertura e la chiusura delle sale secondo il calendario preventivamente fornito dal Comune;
3. il presidio del locale adibito a portineria/reception;
4. la gestione dei sistemi di sicurezza (allarme antintrusione, allarme antincendio etc.);



5. il controllo del movimento in entrata e in uscita degli utenti, e la richiesta all'occorrenza dell'esibizione di un documento di identità;
6. il servizio di prima accoglienza, lo smistamento degli utenti nei vari uffici di competenza evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati, la fornitura delle indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno dell'edificio;
 1. la custodia e gestione delle chiavi di accesso alle diverse sale del centro;
 2. la gestione e lo smistamento delle telefonate secondo le richieste dell'utenza;
 3. il rispetto delle "Norme di comportamento" del centro Verdi e la relativa applicazione con richiamo verbale degli utenti in caso di comportamenti difforni dalle regole;
 4. il supporto a terzi (privati cittadini, aziende, associazioni etc.) durante i sopralluoghi per ciò che riguarda l'utilizzo delle attrezzature tecniche, la visione dei locali etc..;
 5. il controllo e la vigilanza sul comportamento dei frequentatori anche attraverso il sistema di videosorveglianza;
 6. il divieto di far sostare in reception persone non autorizzate;
 7. il controllo dell'area esterna in particolare nel caso di schiamazzi e/o usi impropri, delle scalinate o nelle aree nelle immediate vicinanze e il relativo allontanamento delle persone che recano disturbo;
 8. la segnalazione agli uffici comunali di eventuali anomalie riguardanti il funzionamento dei sistemi di riscaldamento/condizionamento, ascensori, impianto elettrico e idraulico, impianti d'allarme, impianti telefonici/informatici, servizio di pulizia e comunque qualsiasi disservizio riguardante la struttura sia nella parte interna che esterna;
 9. l'ispezione serale del centro, controllando lo spegnimento delle luci, la chiusura di porte e finestre, la chiusura di tutti i rubinetti dei vari servizi igienici, il riordino degli arredi (tavoli/sedie etc..) segnalando le eventuali rotture/anomalie agli uffici comunali competenti;
 10. lo svolgimento di compiti in materia di sicurezza: l'attivazione di segnali di pericolo, la collaborazione nell'attuare delle procedure di evacuazione, antipanico e antincendio, la richiesta di intervento di ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco nei casi di emergenza, come da procedure che saranno comunicate dagli uffici competenti;
 11. l'eventuale ritiro della posta e/o altro materiale per conto dell'AC;
 12. l'assistenza tecnica per utilizzo delle attrezzature audio/luci e videoproiettore dell'Auditorium per un massimo di 40 ore su base annua secondo le modalità indicate al successivo articolo 5

Tali prestazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo

ART. 4 – ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - CHIUSURE

L'aggiudicatario dovrà assicurare tutte le prestazioni sopra indicate mediante presenza di turnazioni di personale per sette giorni la settimana (dal lunedì alla domenica) come da tabella di seguito indicata:

GIORNI	ORARI	SERVIZIO
dal lunedì al venerdì	21.00 - 23.00	chiusura
sabato	9.00 - 19.00	apertura e chiusura
domenica	10.00 - 19.00	apertura e chiusura

Il centro chiude alle 23.00 dal lunedì al venerdì e alle 19.00 al sabato e alla domenica. Nei 10 minuti prima della chiusura (22.50 – 18,50) il personale dovrà verificare lo stato dei locali, la chiusura di porte, finestre, luci etc.

Il centro nell'arco del 2018/2019 rimarrà chiuso nei seguenti giorni:

- 1, 2 e 25 Aprile 2018
- 1 maggio 2018
- 2 giugno 2018
- dall'11 al 26 agosto 2018
- 1 novembre 2018



- 8 dicembre 2018
- dal 22 al 31 dicembre 2018
- 1 e 6 gennaio 2019

Eventuali periodi di chiusura aggiuntivi o diversi da quelli sopra indicati saranno comunicati dall'Amministrazione con almeno 10 giorni di anticipo.

Nell'eventualità il Comune decida di procedere al rinnovo del contratto, sarà stilato un calendario di chiusura della struttura equivalente al 2018/2019.

ART. 5 – PRESTAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Il servizio di reception potrà, eccezionalmente, essere richiesto per altre giornate e per altri orari, al di fuori di quelli indicati al precedente art.4, per manifestazioni o altre esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'Aggiudicatario la data e l'orario del servizio aggiuntivo con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla richiesta.

Le prestazioni supplementari preventivamente autorizzate, dovranno essere rendicontate dall'Aggiudicatario con idonea documentazione.

Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza tecnica audio/luci e videoproiettore potrà essere richiesto in occasione di manifestazioni, incontri e/o convegni organizzati dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinati o comunque realizzati presso l'Auditorium del Centro Verdi. Il personale dovrà occuparsi dell'accensione e spegnimento delle apparecchiature e se necessario del relativo supporto durante l'evento. Sarà cura dell'ufficio competente fornire periodicamente il calendario dei servizi audio/luci/video richiesti per manifestazione/eventi etc.

Potranno essere richiesti servizi aggiuntivi rispetto le 40 ore previsto, in questo caso tali prestazioni saranno fatturate secondo l'importo indicato nell'offerta.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà dare attuazione alle suddette prestazioni occupandosi di:

- nominare un responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere costantemente reperibile da parte dell'Amministrazione e durante lo svolgimento delle attività e sarà tenuto ad informare tempestivamente l'AC di qualsiasi problema relativo all'esecuzione del servizio;
- visionare l'operato del personale ed il corretto svolgimento delle attività attraverso incontri periodici;
- provvedere alla sostituzione momentanea degli stessi in caso di malattia, infortuni, ferie etc.;
- provvedere all'allontanamento del personale in caso di gravi inadempienze e alla loro sostituzione;

Il personale addetto al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, che risponderà direttamente del comportamento dei suoi dipendenti e dei danni derivanti al Comune e a terzi imputabili ai dipendenti stessi. L'Amministrazione si riserva di chiedere motivatamente, in qualsiasi momento, la sostituzione di un qualunque dipendente dell'Impresa, addetto al servizio in caso di inadempienze.

Nell'esercizio delle mansioni il personale in reception, al di là del rispetto delle ordinarie regole di comportamento civile e di correttezza nel lavoro, sarà obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, ed agire con diligenza professionale, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio.

Dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dal Comune e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio.

Dovrà altresì:

- effettuare le proprie mansioni entro gli orari fissati;
- rispettare gli ordini di servizio seguendo le prestazioni affidate
- avere attitudine al front office.

ART. 7 – RISPETTO DELLA SEGRETEZZA E DELLA RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale in modo da non divulgare notizie in merito a fatti e situazioni relativi all'organizzazione e all'andamento dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza e di riservatezza.



Città di Segrate

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza e di riservatezza, l'impresa è tenuta a risarcire alla Comune tutti i danni che ad essa dovessero derivare, nelle forme previste dalla legge



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della



firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 5 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato non possono essere subappaltate

ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del Concessionario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del codice dei contratti pubblici.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 – PERSONALE

9.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

9.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.



Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

9.3 – Adempimenti del Concessionario

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio Responsabile di Commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, il concessionario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora il concessionario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

Il concessionario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

9.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 10 – FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di

a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire

oppure

b) recedere dal contratto



2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà **fattura mensile** in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio** che è **una informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data di emissione del mandato riscuotibile presso la Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stazione appaltante (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

11.1 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario



Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11.2 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della Concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni estendendo gli accertamenti anche ai libri contabili, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*"Esecuzione in danno"*) e 18 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- a) Apertura del Centro effettuata con un ritardo di oltre 10 minuti € 10,00
- b) Apertura del Centro effettuata con un ritardo di oltre 30 minuti €. 30,00
- c) in caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali: €. 100,00

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.



1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1), del codice dei contratti pubblici.
 2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
 - a) nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
 3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 ("Penalità").
 4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 176 del codice dei contratti. Il contratto è risolto inoltre:
 - in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
 - nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
 - in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
 - in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.
- È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.**

ART. 17 – RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

**ART. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato in forma *pubblica - amministrativa* a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Concessionario.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi comprese.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del concessionario.

ART. 21 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Cristina Marchesi - Funzionario Responsabile Sezione Governo del Patrimonio

Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Maurizio Rigamonti - Direttore della Direzione Territorio e Sviluppo Economico

Documento sottoscritto con firma digitale